

Parte prima - N. 33

Anno 44

13 settembre 2013

N. 266

Sommario

TESTO DI LEGGE DI REVISIONE STATUTARIA APPROVATO IN SECONDA VOTAZIONE A NORMA DELL'ARTICOLO 123 DELLA COSTITUZIONE

RIDUZIONE DEL NUMERO DEGLI ASSESSORI - MODIFICA ALL'ARTICOLO 45 DELLA LEGGE REGIONALE 31 MARZO 2005, N. 13 (STATUTO DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA)

AVVERTIMENTO

Ai sensi dell'art. 1, comma 3, della L.R. 25/10/2000, n. 29 "Disciplina del referendum sulle leggi regionali di revisione statutaria ai sensi dell'articolo 123 della Costituzione"

COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA

Articolo 123

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

TESTO DI LEGGE DI REVISIONE STATUTARIA APPROVATO IN SECONDA VOTAZIONE A NORMA DELL'ARTICOLO 123 DELLA COSTITUZIONE

RIDUZIONE DEL NUMERO DEGLI ASSESSORI - MODIFICA ALL'ARTICOLO 45 DELLA LEGGE REGIONALE 31 MARZO 2005, N. 13 (STATUTO DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA)

Approvata dall'Assemblea legislativa in seconda lettura nella seduta pomeridiana del 10 settembre 2013 alle ore 17.34, a maggioranza assoluta dei componenti l'Assemblea, con il medesimo oggetto e nell'identico testo della deliberazione legislativa n. 60 del 3 giugno 2013, a norma dell'art. 123 Cost.

Art. 1

*Modifiche dell'articolo 45
della legge regionale n. 13 del 2005*

1. Al comma 2 dell'articolo 45 della legge regionale 31 marzo 2005, n. 13 (Statuto della Regione Emilia-Romagna) la parola "dodici" è sostituita dalla parola "dieci".
2. La disposizione di cui al comma 1 si applica a decorrere dalla X legislatura.

AVVERTIMENTO**Ai sensi dell'art. 1, comma 3, della L.R. 25/10/2000, n. 29 "Disciplina del referendum sulle leggi regionali di revisione statutaria ai sensi dell'articolo 123 della Costituzione"**

Entro tre mesi un cinquantesimo degli elettori della regione o un quinto dei componenti l'Assemblea legislativa possono chiedere che si proceda al referendum popolare, a norma dell'articolo 123 della Costituzione e della L.R. 25 ottobre 2000, n. 29.

COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA

Il testo dell'arte.123 della Costituzione è il seguente:

«Art. 123

Ciascuna Regione ha uno statuto che, in armonia con la Costituzione, ne determina la forma di governo e i principi fondamentali di organizzazione e funzionamento. Lo statuto regola l'esercizio del diritto di iniziativa e del referendum su leggi e provvedimenti amministrativi della Regione e la pubblicazione delle leggi e dei regolamenti regionali.

Lo statuto è approvato e modificato dal Consiglio regionale con legge approvata a maggioranza assoluta dei suoi componenti, con due deliberazioni successive adottate ad intervallo non minore dei due mesi. Per tale legge non è richiesta l'apposizione del visto da parte del Commissario del Governo. Il Governo della Repubblica può promuovere la questione di legittimità costituzionale sugli statuti regionali dinanzi alla Corte Costituzionale entro trenta giorni dalla loro pubblicazione.

Lo statuto è sottoposto a referendum popolare qualora entro tre mesi dalla sua pubblicazione ne faccia richiesta un cinquantesimo degli elettori della regione o un quinto dei componenti il Consiglio regionale. Lo statuto sottoposto a referendum non è promulgato se non è approvato dalla maggioranza dei voti validi.

In ogni Regione, lo statuto disciplina il Consiglio delle autonomie locali, quale organo di consultazione fra la Regione e gli enti locali.».
